

IL LAVORO NEL DIBATTITO

ALLA COSTITUENTE

E

---

NELLA TERZA

SOTTOCOMMISSIONE

## LA SITUAZIONE NEL MEZZOGIORNO, 1944:

- L'INDUSTRIA ALIMENTARE
- L'INDUSTRIA EDILIZIA
- L'INDUSTRIA DEL LEGNO
- L'INDUSTRIA METALLURGICA E MECCANICA
- L'INDUSTRIA TESSILE

- L'INDUSTRIA ELETTRICA
- L'INDUSTRIA MINERARIA
- L'INDUSTRIA CHIMICA
- L'INDUSTRIA BOSCHIVA

# LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE NEL DIBATTITO ALLA COSTITUENTE

- INDUSTRIA E AGRICOLTURA
- LO SQUILIBRIO INDUSTRIALE NORD/SUD
- LE DIREZIONI DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

## LE POSIZIONI:

- 1) LIBERTA' DI MERCATO
- 2) ECONOMIA COLLETTIVISTA
- 3) LA VIA INTERMEDIA

# LA POSIZIONE DI PESENTI

## IL COMPITO DELLA COSTITUENTE:

- Fissare il diritto al lavoro
- Studiarne le possibilità di attuazione
- Studiare i mezzi per eliminare o ridurre la disoccupazione
- Rivedere il sistema assistenziale e previdenziale
- Ridefinire l'organizzazione del sistema sindacale

# PESENTI E IL LAVORO

- ▣ IL LAVORO COME PROBLEMA COSTITUZIONALE
- ▣ IL LAVORO IN RAPPORTO ALLE LIBERTA' CIVILI
- ▣ IL CONCETTO DI "CAPACITA' CIVILE"
- ▣ IL DIRITTO DI SCIOPERO E DI SERRATA
- ▣ IL SINDACATO
- ▣ LAVORO, DISOCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE
- ▣ IMPRESA E PROPRIETA'

# IL TELEGRAMMA DI DI VITTORIO

IL TELEGRAMMA DEL 5 LUGLIO 1946 A DE GASPERI

**Gravità disoccupazione esasperazione masse affamate  
Puglia superano ogni precedente giunti limite estremo,  
stop**

**Impossibile attendere formazione nuovo Governo disbrigo  
formalità normali per esecuzione lavori pubblici  
predisposti stop**

**Pregoti disporre finanziamento immediato lavori già  
assegnati Provveditorato Puglia disporre nuova  
assegnazione straordinaria almeno due miliardi.**

Ossequi

DI VITTORIO

# DI VITTORIO E IL LAVORO

- IL SENSO DEL DIRITTO AL LAVORO
- DIRITTO AL LAVORO, DIRITTO ALLA VITA
- IL LAVORO: IL DIBATTITO SUL DIRITTO E SUL DOVERE
- L'INCHIESTA SU DISOCCUPAZIONE ED EMIGRAZIONE (ESTATE 1946):  
BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE
- LAVORATORI E IMPRESA: LA PARTECIPAZIONE
- IL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE, PARADIGMA DEMOCRATICO



- ▣ STATUTO E FUNZIONI DEL SINDACATO. IL PROBLEMA DELLA PARITETICITA'
- ▣ SCIOPERO E SERRATA
- ▣ LIBERTA' E PLURALITA' SINDACALE
- ▣ I CONSIGLI DI GESTIONE

## ARTICOLI PROPOSTI DA DI VITTORIO

### Art. 1.

Il diritto di associazione è riconosciuto a tutti i cittadini italiani d'ambo i sessi, ed agli stranieri residenti legalmente sul territorio nazionale, senza distinzione di razza.

Tale diritto è garantito dalla legge e non potrà essere limitato dagli scopi politici, sociali, religiosi o filosofici che persegue l'associazione.

(Pesenti formulerebbe così l'articolo:

"Il diritto di associazione è riconosciuto a tutti indipendentemente e senza distinzioni di nazionalità".)

### Art. 2.

Il lavoro è la base fondamentale della vita e dello sviluppo della società nazionale.

Lo Stato dovrà garantire per legge una efficace protezione sociale dei lavoratori, manuali ed intellettuali.

I sindacati dei lavoratori, quali organi di autodifesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, sono riconosciuti enti d'interesse collettivo.

### Art. 3.

Ai sindacati professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne facciano richiesta, è riconosciuta la personalità giuridica.

La legge che fisserà le condizioni di tale riconoscimento, dovrà garantire l'indipendenza, l'autonomia e la libertà dei sindacati.

Ai sindacati riconosciuti è attribuito il compito di stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia giuridica per tutti gli appartenenti alla categoria, alla quale ogni contratto si riferisce.

### Art. 4.

La Repubblica garantisce le libertà sindacali ed il diritto di sciopero a tutti i lavoratori.

La funzione del collocamento, all'interno ed all'estero, e quella dell'assistenza agli emigranti, sono attribuite ai sindacati riconosciuti dei lavoratori, secondo le norme che saranno fissate dalla legge.

## Art. 5.

Ai sindacati professionali è riconosciuto il diritto di contribuire direttamente alla elaborazione d'una legislazione sociale adeguata ai bisogni dei lavoratori - ed a controllarne l'applicazione - mediante la costituzione d'un Consiglio Nazionale del Lavoro, nel quale siano rappresentate, col Governo, tutte le forze produttrici della Nazione, in misura che tenga conto della efficienza numerica di ciascuna di esse.

## Art. 6.

Ai lavoratori di aziende d'ogni genere aventi almeno 50 dipendenti, è riconosciuto il diritto di partecipare alla gestione della azienda, mediante appositi Consigli di gestione, le cui norme costitutive ed i cui compiti saranno fissati dalla legge.